



COMUNICATO STAMPA

Si apprende che due sentenze di merito della Corte di Assise di Appello di Palermo e della Corte di Assise di Appello di Messina, del dicembre 2022 e del gennaio 2023, hanno dichiarato nulle due sentenze di primo grado perché un giudice popolare risultava aver compiuto nel corso del processo il sessantacinquesimo anno di età. Questi due casi riguardavano reati di mafia e di femminicidio.

Contro queste sentenze veniva proposto ricorso per Cassazione, con udienza fissata per il giorno 12 maggio 2023, davanti alla prima Sezione.

La legge che regola la questione è la L. 287 del 1951 e per 72 anni è stata applicata senza che mai la Suprema Corte di Cassazione si sia occupata direttamente della questione dell'età del giudice popolare. È la prima volta.

Stamane la difesa, in apertura del processo di appello contro il terrorista neofascista Gilberto Cavallini, appartenente al gruppo eversivo NAR, condannato in primo grado per il reato di strage, ha chiesto la nullità della sentenza di primo grado, e di conseguenza di tutto il processo, facendo leva su queste due sentenze, in quanto anche nel processo contro Cavallini alcuni giudici popolari avevano superato nel corso del dibattimento l'età di 65 anni.

Un'analisi attenta dei lavori preparatori della Legge del 1951 e di sentenze di Cassazione che si sono occupate di aspetti diversi, tuttavia incidenti sull'interpretazione della legge stessa, conferma che il requisito dell'età, così come posto, non comporta alcuna nullità del processo. Infatti il requisito dell'età deve sussistere, e nel processo Cavallini sussisteva, al momento dell'assunzione dell'incarico di giudice popolare.

L'Associazione ritiene che a fronte del crollo della c.d. pista palestinese, dimostratasi un depistaggio preventivo, durato svariati anni, questa eccezione di nullità non sia

altro che un ultimo disperato tentativo di evitare di affrontare il processo di appello. Viene proposta una questione di lana caprina, che non aveva posto dubbi interpretativi per 72 anni, e che permetterebbe all'imputato di sfuggire dal processo.

L'Associazione manifesta inoltre grande preoccupazione per le parole espresse dall'odierno Ministro della giustizia Carlo Nordio, il quale nel *question time* in Parlamento del 16 febbraio scorso affermava falsamente esistere una pronuncia a Sezioni Unite in materia e l'esistenza di una giurisprudenza costante, che in realtà non esiste.

Questo evidente errore commesso dal Ministro giunge in prossimità di una decisione assai importante e rivela quanto meno la superficialità istituzionale del suddetto Ministro, alla vigilia della trattazione del processo Cavallini, tappa essenziale per la verità sulla strage di Bologna.

Lascia inoltre sbalorditi l'argomento ascoltato in aula per bocca dei difensori del terrorista nero Cavallini, circa la sofferenza patita da quest'ultimo per il passaggio del tempo (43 anni dalla strage).

Vogliamo far notare che tutto questo tempo è passato a causa dei plurimi depistaggi a favore dei NAR e delle altre formazioni criminali neofasciste, commessi da uomini dei servizi segreti infedeli alla Costituzione repubblicana e da apparati delle istituzioni, fra i quali anche uomini della Magistratura italiana.

L'aberrante condotta dell'ex Procuratore della Repubblica di Bologna Ugo Sisti, ben descritta nella recente sentenza sui mandanti della strage del 2 agosto 1980 ne è la prova.

Tutto ciò sembra dimenticare ancora una volta la centralità della sofferenza dei familiari delle vittime e di tutti coloro che attendono giustizia da decenni, come sottolineato ieri, in occasione della giornata della memoria delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Presidente

Paolo Bolognesi

